



COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di ROMA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 29 DEL 22/11/2013

OGGETTO: ART. 5 COMMA 4-QUATER D.L. 31 AGOSTO 2013 N. 102 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 OTTOBRE 2013 N. 124. MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) E DEFINIZIONE DELLE TARIFFE

L'anno **2013** , il giorno **ventidue** del mese di **novembre** alle ore **12:00**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica sessione straordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
MILVIA MONACHESI	SI	BRUNI ALESSIA	SI
COLACCHI MAURIZIO	SI	BUCCI PAOLO	NO
MOIANETTI GIACOMO	SI	GASPERINI PAOLO	SI
CRISTIANO BAVARO	SI	TOTI MARTA	SI
MASSIMO ZEGA	SI	DE ANGELIS ALBERTO	SI
CERINO EMANUELA	SI		

Totale Presenti 10 Totale Assenti 1

Presiede la seduta il/la Signor/a **Maurizio Colacchi** in qualità di **Il Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Sig. **Dott. Paolo Maria Floris**.

Vengono nominati scrutatori: Paolo Gasperini – Alberto De Angelis – Emanuela Cerino .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 10 Consiglieri su 11 assegnati e n. 11 in carica, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

ART. 5 COMMA 4-QUATER D.L. 31 AGOSTO 2013 N. 102 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 OTTOBRE 2013 N. 124. MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) E DEFINIZIONE DELLE TARIFFE

Il/La sottoscritto/a Dr. Andrea Storani Il Responsabile dell'Area formula parere tecnico favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

Il/La sottoscritto/a Rag. Corradi Gabriella Il Responsabile dell'Area formula parere contabile favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 17/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2013 nonché la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013-2015;

PREMESSO altresì che l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il quale:

- impone la integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- prevede una maggiorazione di € 0,30/mq a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), che per l'anno 2013 deve essere versata direttamente allo Stato (art. 10, commi 2 e 2-bis del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

RICORDATO che in attuazione della disposizione sopra citata ed ai fini dell'applicazione del nuovo tributo, questo Comune:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/05/2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013, ha determinato le scadenze ed il numero delle rate di pagamento della TARES per l'anno 2013, e stabilito altresì che ai fini del pagamento delle prime due rate i contribuenti avrebbero corrisposto l'80% del valore economico pagato a titolo di TARSU dell'anno 2012 con conguaglio sull'ultima rata TARES con scadenza prevista il 31/12/2013;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17/10/2013, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

TENUTO CONTO che l'introduzione della TARES comporta un aumento generalizzato della pressione fiscale che colpisce in modo particolare alcune categorie di contribuenti per effetto di:

- obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- una diversa ripartizione dell'onere fiscale conseguente alla commisurazione della tariffa sulla base dei criteri contenuti nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 158/1999, tale per cui si registrano picchi particolarmente elevati di aumenti rispetto alle tariffe TARSU soprattutto nei confronti dei nuclei familiari numerosi e delle utenze non domestiche quali bar, ristoranti, ortofrutta, pescherie, ecc.;

- maggiorazione di € 0,30/mq a copertura dei costi per i servizi indivisibili erogati dai comuni;

CONSIDERATO che:

- gli uffici comunali non hanno ancora concluso le procedure per la definizione delle tariffe TARES così come previste dall'originaria disciplina;
- le tariffe definitive del tributo devono essere deliberate entro il 30/11/2013;
- il Comune di Castel Gandolfo necessita di immediata liquidità e che, quindi, occorre avviare le procedure per la riscossione della rata a saldo della TARES nel più breve tempo possibile;

PRESO ATTO altresì che il governo, con il D.D.L. di Stabilità per il 2014 (AS n. 1120) ha avviato una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che dovrebbe portare, nel 2014, alla sostituzione della TARES con un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

RICHIAMATO l'articolo 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, il quale, in tale contesto, concede ampi margini di manovra alle amministrazioni comunali, prevedendo la possibilità di:

- applicare la TARES con criteri meno rigidi di quelli contenuti nel DPR n. 158/1999, derogando ai coefficienti di produttività dei rifiuti stabiliti per le singole categorie, fermo restando il rispetto del principio "chi inquina paga";
- introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle già previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE nonché l'introduzione di esenzione per quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio;
- finanziare le agevolazioni attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea di contribuenti o, in alternativa, con risorse generali di bilancio. In questo ultimo caso le autorizzazioni di spesa non possono superare il 7% del costo complessivo del servizio;
- ritornare al regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, sia esso TARSU, TIA1 o TIA2, fermo restando l'applicazione della maggiorazione TARES a favore dello Stato;

RICORDATO che il Comune di Castel Gandolfo, sino a tutto l'anno 2012, ha applicato la tassa smaltimento rifiuti di cui al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 4-quater, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale testualmente recita:

"Art. 5. (Disposizioni in materia di TARES)

[...] 4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.[...]"

PRESO ATTO che con la disposizione sopra citata i Comuni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, possono decidere di applicare la TARES stabilendo i costi del servizio di gestione dei rifiuti e le tariffe del tributo sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.

TENUTO CONTO che anche in regime di TARSU è comunque dovuta la maggiorazione per i servizi indivisibili di € 0,30/mq prevista dall'articolo 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011);

RICHIAMATO l'articolo 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013 il quale ha da ultimo prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

ATTESO quindi che la facoltà prevista dall'articolo 5, comma 4-quater, del D.L. n. 102/2013 richiamato in precedenza, può essere deliberata entro il 30 novembre 2013, termine ultimo di approvazione del bilancio stabilito dalla norma sopra citata;

ATTESO CHE tale scelta risponde anche ad una logica di semplificazione degli adempimenti tributari e dell'azione amministrativa, in quanto evita di istituire un tributo destinato ad essere applicato per un solo anno;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sullo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25/02/1995, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO opportuno modificare il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17/10/2013 al fine di rendere possibile l'applicazione della TARES nel senso indicato in precedenza e cioè stabilendo i costi del servizio di gestione dei rifiuti e le tariffe del tributo sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU;

VISTO il prospetto riportato sotto l'Allegato A) del presente atto contenente il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio finanziario 2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 21/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per l'anno 2012;

RITENUTO opportuno, al fine di contemperare la duplice esigenza, da un lato, di garantire l'equilibrio di bilancio e, dall'altro, di non gravare i contribuenti di un eccessivo aumento del carico fiscale, adeguare le aliquote in maniera indifferenziata per tutte le categorie di utenze stabilendo per l'esercizio finanziario 2013 le seguenti tariffe:

Cat.	Descrizione	Tariffa unitaria al mq.
1	Locali delle abitazioni private	€ 3,63
2	Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie	€ 13,86
3	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, fiori, pollame, uova, pesce, supermercati di alimentari, chioschi di qualsiasi genere	€ 22,46

4	Locali dei caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, sale da ballo, circoli, sale per giochi e discoteche.	€ 13,86
5	Locali degli alberghi, locande, pensioni, stabilimenti balneari, alberghi diurni.	€ 9,25
6	Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla categoria 3.	€ 9,25
7	Locali dei collegi, convitti, istituti e case di riposo e assistenza istituti religiosi con convitto, ospedali e case di cura.	€ 5,14
8	Locali degli ambulatori, poliambulatori e studi medici e veterinari, laboratori analisi cliniche, stabilimenti termali, saloni di bellezza, saune, palestre, e simili.	€ 9,25
9	Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle categorie 3 e 6, locali delle rivendite dei giornali.	€ 8,99
10	Locali degli studi professionali e uffici commerciali, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie di viaggi, agenzie ippiche, ricevitorie del totocalcio, totip, enalotto, e banche del lotto.	€ 8,99
11	Locali degli stabilimenti industriali, laboratori e botteghe degli artigiani.	€ 8,99
12	Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione e esercizi commerciali.	€ 4,49
13	Locali dei teatri e cinematografi.	€ 4,49
14	Locali degli enti pubblici, musei, biblioteche, associazioni tecnico-economiche, ordini professionali, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, enti di assistenza, caserme, stazioni e carceri.	€ 3,46
15	Aree dei campeggi, distributori di carburante, parcheggi e posteggi.	€ 3,09
16	Aree scoperte ad uso privato	€ 3,09
17	Stabilimenti e cabine balneari con aree annesse	€ 9,25
18	Aree demaniali in concessione utilizzate per attività di noleggio sdraie e ombrelloni	€ 4,03

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del patto di stabilità interno;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Chiuso il dibattito di cui al verbale allegato si procede a votazione che da il seguente risultato

Con voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 3 (Paolo Gasperini - Marta Toti - Alberto De Angelis)

DELIBERA

- 1) DI STABILIRE, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-quater, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013, che per l'esercizio finanziario 2013, i costi del servizio di gestione dei rifiuti e le tariffe del tributo TARES siano determinati sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno;
- 2) DI MODIFICARE il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17/10/2013 nel senso che segue:
"Art. 39 - Applicazione della TARES ai sensi dell'art. 5 comma 4-quater D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013 n. 124. Ulteriori norme transitorie
Ai sensi dell'art. 5 comma 4-quater D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013 n. 124, in deroga a quanto precedentemente contenuto nel presente Regolamento, dal 01/01/2013, il Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) si applica, nella sua totalità, con le stesse modalità previste e disciplinate dal Regolamento TARSU in vigore nel 2012."
- 3) DI APPROVARE, in applicazione dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993, il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come risulta dall'allegato prospetto riportato sotto la lettera A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) DI APPROVARE le tariffe della TARES per l'anno 2013 come risultanti dal prospetto che segue:

Cat.	Descrizione	Tariffa unitaria al mq.
1	Locali delle abitazioni private	€ 3,63
2	Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie	€ 13,86

3	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, fiori, pollame, uova, pesce, supermercati di alimentari, chioschi di qualsiasi genere	€ 22,46
4	Locali dei caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, sale da ballo, circoli, sale per giochi e discoteche.	€ 13,86
5	Locali degli alberghi, locande, pensioni, stabilimenti balneari, alberghi diurni.	€ 9,25
6	Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla categoria 3.	€ 9,25
7	Locali dei collegi, convitti, istituti e case di riposo e assistenza istituti religiosi con convitto, ospedali e case di cura.	€ 5,14
8	Locali degli ambulatori, poliambulatori e studi medici e veterinari, laboratori analisi cliniche, stabilimenti termali, saloni di bellezza, saune, palestre, e simili.	€ 9,25
9	Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle categorie 3 e 6, locali delle rivendite dei giornali.	€ 8,99
10	Locali degli studi professionali e uffici commerciali, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie di viaggi, agenzie ippiche, ricevitorie del totocalcio, totip, enalotto, e banche del lotto.	€ 8,99
11	Locali degli stabilimenti industriali, laboratori e botteghe degli artigiani.	€ 8,99
12	Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione e esercizi commerciali.	€ 4,49
13	Locali dei teatri e cinematografi.	€ 4,49
14	Locali degli enti pubblici, musei, biblioteche, associazioni tecnico-economiche, ordini professionali, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, enti di assistenza, caserme, stazioni e carceri.	€ 3,46
15	Aree dei campeggi, distributori di carburante, parcheggi e posteggi.	€ 3,09
16	Aree scoperte ad uso privato	€ 3,09
17	Stabilimenti e cabine balneari con aree annesse	€ 9,25
18	Aree demaniali in concessione utilizzate per attività di noleggio sdraie e ombrelloni	€ 4,03

- 5) DI INVIARE ai contribuenti il modello di pagamento aggiornato sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento, come previsto dall'art. 5, comma 4-quater, del D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, stabilendo che la scadenza del pagamento della rata a saldo della TARES 2013 dovrà essere entro il 28/02/2014;
- 6) DI DARE ATTO che trova comunque applicazione la maggiorazione TARES di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011;
- 7) DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto del patto di stabilità interno;
- 8) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

- 9) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del Comune di Castel Gandolfo www.comune.castelgandolfo.rm.it;
- 10) DI GARANTIRE, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente provvedimento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, il Presidente pone a votazione per alzata di mano la proposta di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile

Con voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 3 (Paolo Gasperini - Marta Toti- Alberto De Angelis)

DELIBERA

- 11) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio Comunale
(Maurizio Colacchi)**

**Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo Maria Floris)**

Atto affisso il _____ per n. 15 giorni.

N. reg. Pubblicazioni _____

IL PUBBLICATORE

Il Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/11/2013. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 22/11/2013. in data 22/11/2013

**Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo Maria Floris)**

Delibera di Consiglio N. 29 del 22/11/2013.